

# **AllianzGo S.r.L.**

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231**

**(Testo deliberato in data 16 marzo 2015 e successivamente modificato in data 8 marzo 2016)**

## INDICE

<b>PARTE GENERALE</b> .....	5
<b>Definizioni</b> .....	6
CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	8
<b>1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento</b> .....	8
<b>1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente</b> .....	10
CAPITOLO 2 – LINEE GUIDA A.N.I.A.....	12
<b>2. Linee Guida di riferimento</b> .....	12
CAPITOLO 3 – IL MODELLO DI ALLIANZGO.....	15
<b>3.1. Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di AllianzGo</b> .....	15
<b>3.2. Funzione e scopo del Modello</b> .....	17
<b>3.3. Natura e fonti del Modello</b> .....	17
<b>3.4. Codice Etico e Modello</b> .....	20
<b>3.5. La costruzione del Modello e la sua struttura</b> .....	20
<b>3.6. La procedura di adozione e aggiornamento del Modello</b> .....	22
<b>3.7. Destinatari del Modello</b> .....	23
CAPITOLO 4 – LE ATTIVITA' SENSIBILI DI ALLIANZGO.....	25
<b>4.1 Le Attività Sensibili di AllianzGo</b> .....	25
CAPITOLO 5 – PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE DA ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ.....	26
CAPITOLO 6 – ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	27
<b>6.1 Identificazione dell'organismo di vigilanza</b> .....	27
<b>6.2 Funzione e poteri dell'OdV</b> .....	30
<b>6.3 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali</b> .....	32
<b>6.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV</b> .....	33
<b>6.5 Verifiche sull'adeguatezza del Modello</b> .....	35
<b>6.6 Raccolta e conservazione delle informazioni</b> .....	36
CAPITOLO 7 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	37
CAPITOLO 8 – SISTEMA SANZIONATORIO.....	39
<b>8.1 Funzione del sistema sanzionatorio</b> .....	39
<b>8.2 Misure nei confronti dei Dipendenti</b> .....	40
<b>8.3 Misure nei confronti dei Soggetti Apicali</b> .....	42
<b>8.4 Misure nei confronti dei Consulenti/ Partner e altri soggetti esterni (subagenti)</b> .....	42
<b>PARTE SPECIALE</b> .....	44
CAPITOLO 9 – PRINCIPI GENERALI DELLA PARTE SPECIALE.....	45
<b>9.1. Premessa</b> .....	45
<b>9.2. Il sistema di deleghe e procure</b> .....	47

CAPITOLO 10 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto) .....	49
10.1. <b>Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b> .....	49
10.2 <b> Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo.</b> .....	53
10.3 <b>Attività Sensibili</b> .....	57
10.4 <b>Principi generali di comportamento</b> .....	60
10.5 <b>Principi specifici per le procedure</b> .....	62
CAPITOLO 11 – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (artt. 24 <i>bis</i> del Decreto) .....	66
11.1. <b>Le fattispecie dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati</b> .....	66
11.2 <b>Attività Sensibili</b> .....	70
11.3 <b>Principi generali di comportamento</b> .....	71
11.4 <b>Principi specifici per le procedure</b> .....	72
CAPITOLO 12 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ANCHE DI CARATTERE TRANSAZIONALE (art. 24 <i>ter</i> del Decreto) .....	75
12.1. <b>Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata</b> .....	75
12.2 <b>Attività Sensibili</b> .....	78
12.3 <b>Principi generali di comportamento</b> .....	79
12.4 <b>Principi specifici per le procedure</b> .....	81
CAPITOLO 13 – REATI SOCIETARI (Art. 25 <i>ter</i> del Decreto) .....	85
13.1. <b>Le fattispecie dei reati societari</b> .....	85
13.2 <b>Attività Sensibili</b> .....	88
13.3 <b>Principi generali di comportamento</b> .....	91
13.4 <b>Principi specifici per le procedure</b> .....	94
CAPITOLO 14 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 <i>quater</i> del Decreto) .....	99
14.1. <b>Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico</b> .....	99
14.2 <b>Attività Sensibili</b> .....	100
14.3 <b>Principi generali di comportamento</b> .....	101
14.4 <b>Principi specifici per le procedure</b> .....	102
CAPITOLO 15 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO (Art. 25 <i>octies</i> del Decreto) .....	105
15.1. <b>Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio</b> .....	105
15.2 <b>Attività Sensibili</b> .....	107
15.3 <b>Principi generali di comportamento</b> .....	108
15.4 <b>Principi specifici per le procedure</b> .....	109
CAPITOLO 16 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 <i>decies</i> del Decreto) .....	111
16.1. <b>La fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> .....	111
16.2. <b>Attività sensibili</b> .....	111
16.3. <b>Principi Generali di Comportamento</b> .....	112

APPENDICE 1 – I REATI PREVISTI DAL DECRETO .....113

## **PARTE GENERALE**

## Definizioni

- “Allianz” o “Capogruppo”: Allianz S.p.A., con sede legale in Trieste, Largo Irneri 1.
- “Attività Sensibili”: le attività di AllianzGo nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- “CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da A.N.I.A. e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per (i) il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e (ii) i dirigenti delle stesse imprese, oltre che al Contratto Integrativo Aziendale, attualmente in vigore ed applicati da AllianzGo.
- “Codice Etico”: lo specifico documento che formalizza i valori fondanti ed i principi generali di comportamento della Società – ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti – a cui i Destinatari dello stesso devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- “Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “Datore di Lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
- “D.lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) e successive modifiche e integrazioni.
- “Decreto Sicurezza”: Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- “Destinatari”: ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, tutti coloro che rivestono, nella Società, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto) ed i dipendenti. Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque ad essa legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei Reati (collaboratori, consulenti o altri terzi vincolati da un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato).

- “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con AllianzGo, ivi compresi i dirigenti.
- “Gruppo Allianz”: ALLIANZ S.p.A. e le società di diritto italiano controllate da ALLIANZ S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.
- “AllianzGo” o “Società”.
- “Linee Guida”: le Linee Guida A.N.I.A. e Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, comma 3, del D.lgs. 231/2001.
- “Modello” o “MOG”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001.
- “Organi Sociali”: sia il Consiglio di Amministrazione di AllianzGo sia i suoi membri.
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001.
- “Pubblica Amministrazione” o “Ente pubblico”: a titolo esemplificativo, enti pubblici territoriali e non territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.); enti istituiti e regolamentati con legge dello stato; società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente; società controllate da società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente; concessionari di pubblico servizio.
- “Partner”: le controparti contrattuali di AllianzGo, quali ad esempio fornitori, distributori, *broker*, sia persone fisiche sia persone giuridiche, Compagnie con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere).
- “Società di Service”: AMOS S.c.p.A. e le altre società del Gruppo Allianz che svolgono attività di servizio in favore di altre società del Gruppo stesso o, più in generale, le Società di Service esterne alla Società.
- “SSL”: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

## **CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

### **1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento**

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto Legislativo 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 5, 1° comma, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità "amministrativa" della società.



Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, rimandando all'**Appendice 1** del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

- (i) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- (ii) Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis del Decreto);
- (iii) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto);
- (iv) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
- (v) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis del Decreto);
- (vi) Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1 del Decreto);
- (vii) Reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter del Decreto), anche con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- (viii) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25-quater del Decreto);
- (ix) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater. 1 del Decreto);
- (x) Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25-quinquies del Decreto);

- (xi) Reati ed illeciti amministrativi di Abuso di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies del Decreto);
- (xii) Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime), introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies del Decreto);
- (xiii) Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-octies del Decreto);
- (xiv) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies del Decreto);
- (xv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies del Decreto);
- (xvi) Reati ambientali, introdotti dal D.lgs. 121/2011 (art. 25-undecies del Decreto);
- (xvii) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies del Decreto).

## **1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente**

Il D.lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "*modelli di organizzazione, gestione e controllo*" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;

- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il sistema prevede altresì che:

1. l'ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. l'ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Lo stesso D.lgs. 231/2001, nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 n. 201, afferma inoltre che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

## CAPITOLO 2 – LINEE GUIDA A.N.I.A

### 2. Linee Guida di riferimento

Nella predisposizione del presente Modello, AllianzGo si è ispirata alle Linee Guida ANIA<sup>1</sup>, in quanto parte di un Gruppo Assicurativo, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa aziendale del Gruppo ALLIANZ.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli elementi di maggior rilevanza.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine soccorre l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell'organo decisionale – dal *management* e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
  - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali;
  - adeguato controllo dei rischi;
  - attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali – contabili e gestionali – dirette sia verso terzi sia all'interno;
  - salvaguardia del patrimonio;

---

<sup>1</sup> Linee Guida per il settore assicurativo in materia di responsabilità amministrativa (ex art.6 comma 3 del D.lgs. 8.6.2001 n.231), aggiornate al 18 marzo 2008.

- conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- codici di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazioni al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia ed indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
  - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

In quest'ottica, è ipotizzabile adottare soluzioni organizzative che accentrino presso la Capogruppo le funzioni previste dal D.lgs. 231/2001, a condizione che:

- in omaggio ai principi di autonomia e di responsabilità proprie di ciascuna società, ogni controllata adotti un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto, ispirato – per quanto possibile – alle linee guida della Capogruppo;
- in ogni controllata sia istituito il proprio organismo di vigilanza ovvero, allorquando per motivi di concentrazione e ottimizzazione dell'efficienza dei controlli l'organismo di vigilanza sia unico per tutte o alcune delle imprese del gruppo, ognuna delle società controllate assegni ufficialmente a detto organo l'incarico di vigilanza sul proprio modello risultando quindi disporre di un proprio organismo di vigilanza;
- i rapporti di assistenza e collaborazione tra l'organismo di vigilanza della Capogruppo e quelli propri delle singole società controllate siano definiti con appositi strumenti contrattuali;
- nell'esecuzione delle attività di assistenza e collaborazione tra gli organismi di vigilanza della Capogruppo e delle singole controllate, siano assicurati il rispetto degli obblighi di fedeltà e riservatezza nei confronti dell'organismo di vigilanza richiedente.

Da ultimo, risultano in senso lato rilevanti le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001” emanate da Confindustria nel 2003 e successivamente aggiornate nel 2004 e nel 2008.

## CAPITOLO 3 – IL MODELLO DI ALLIANZGO

### 3.1. Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di AllianzGo

AllianzGo è una società appartenente al Gruppo ALLIANZ, controllata e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di ALLIANZ S.p.A., società che opera nel settore assicurativo.

AllianzGo svolge l'attività di agente di assicurazione e specificamente la promozione, commercializzazione, di mandati assicurativi per conto di compagnie di assicurazione del Gruppo, e in particolare Genialloyd S.p.A.

Nello specifico, la *mission* di AllianzGo consiste nello sviluppo della rete distributiva del Gruppo, provvedendo al reclutamento, di sub-agenti esterni alla rete del Gruppo stesso, tramite sottoscrizione di mandati di subagenzia (cd. lettere d'incarico) per la distribuzione e la vendita di prodotti di Genialloyd – Divisione GenialPiù.

Si precisa che AllianzGo conferisce l'incarico di subagenzia in proprio e non in rappresentanza di Genialloyd S.p.A. divisione GenialPiù, la quale rimane del tutto estranea e con la quale il sub-agente non instaura né intrattiene rapporto di sorta.

L'individuazione dei sub-agenti da reclutare viene svolta con il supporto della Divisione Market & Distribution di Allianz S.p.A..

La struttura organizzativa/operativa di AllianzGo risulta composta da:

- Consiglio di Amministrazione;
- Rappresentante Legale di AllianzGo, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Delegato assicurativo (iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi – sezione A, nonché membro del Consiglio di Amministrazione della Società), il quale è responsabile del conferimento dei mandati di sub-agenzia;
- Sub-agenti legati ad AllianzGo da mandato di sub-agenzia per la vendita di prodotti di Genialloyd – Divisione GenialPiù.

Per lo svolgimento della proprie attività e nell'ottica di favorire economie di scala, AllianzGo si avvale di strutture tecniche, operative e professionali della Capogruppo (o altre società di Service del

Gruppo, per alcuni servizi IT), alla quale ha affidato, tramite la sottoscrizione di un apposito contratto di service, lo svolgimento dei seguenti servizi:

- Servizi di Amministrazione: e.g. gestione amministrativa della rete distributiva, in particolare, il rilascio materiale dei mandati alla rete agenziale, il calcolo delle indennità, le formalità nei confronti dell'Autorità di Vigilanza IVASS ed altre attività di carattere amministrativo;
- Human Resources: gestione del personale in ottemperanza al CCNL, paghe e contributi, sicurezza sul lavoro, rapporti con le Organizzazioni Sindacali, etc..;
- Servizi Legali: supporto per la gestione dei contenziosi, consulenza in materie legali d'interesse per tutte le Società del Gruppo Allianz (e.g. Antiriciclaggio, Privacy); consulenza e supporto nella stesura di documenti contrattuali;
- Servizi Fiscali: gestione degli aspetti fiscali in capo ad AllianzGo;
- Gestione della contabilità (contabilità generale, pianificazione e controllo di gestione) e formazione del Bilancio: elaborazione dei dati e tenuta delle scritture contabili, nel rispetto delle disposizioni normative e dei principi contabili vigenti;
- Segreteria societaria: assistenza all'attività degli organi sociali di AllianzGo; corretta tenuta dei libri sociali; cura dei rapporti con soggetti esterni per gli adempimenti in materia societaria; consulenza in materia societaria;
- Servizi generali e acquisti: ricerca dei fornitori; valutazione delle offerte; ottenimento delle migliori condizioni d'acquisto; emissione ordini d'acquisto;
- Information Technology: servizi di gestione applicativa e gestione dell'infrastruttura tecnologica; sviluppo software, manutenzione evolutiva e quant'altro inerenti i programmi attualmente in uso. Si evidenzia, infatti, che per la gestione e l'utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, AllianzGo si avvale dei servizi offerti da AMOS Italy S.c.p.A. alle consorziate, mentre per le attività di gestione manutenzione dei software si avvale del supporto dell'U.O. IT Quality, Security & BCM di Allianz S.p.A.

In base a quanto sopra delineato, si comprende come la **struttura operativa** della Società non comprenda attualmente alcun lavoratore dipendente.



### **3.2. Funzione e scopo del Modello**

AllianzGo è sensibile alle aspettative dei propri azionisti in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale.

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliorano la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione di comportamenti illeciti.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di AllianzGo anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

In tale contesto si inserisce la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

### **3.3. Natura e fonti del Modello**

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, in conformità alle sue politiche aziendali AllianzGo ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del Modello, con contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, approvato dal CdA del 16 marzo 2015, costituisce regolamento interno di AllianzGo vincolante per la medesima: esso è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società – in funzione delle specifiche attività svolte – al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida delle associazioni di categoria – in particolare delle Linee Guida A.N.I.A. – ed è fondato sulle risultanze della c.d. mappatura dei rischi.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Il presente Modello, ferma restando la sua funzione peculiare descritta al precedente paragrafo 3.2, si inserisce nel più ampio sistema di controllo esistente in Società, costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* (compresi gli atti quali lo Statuto, le deleghe aziendali, le procure, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale, e, più in generale, tutte le procedure in essere). Tale sistema di controlli costituisce parte integrante del presente Modello.

Altri elementi che consentono di dare attuazione al Modello di AllianzGo sono:

- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- le comunicazioni e circolari aziendali al personale;
- la formazione del personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato ed al Codice Etico (cfr. successivo par. 3.4), sono:

- le Linee Guida di categoria sopra richiamate, che hanno costituito elementi di riferimento costante in tutte le fasi di analisi e sviluppo del Modello (cfr. precedente capitolo 2);
- i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto 231;
  - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

Per un maggior dettaglio sulle caratteristiche del sistema di controllo interno in essere, si rimanda al successivo capitolo 9 della Parte Speciale del presente Modello.

### **3.4. Codice Etico e Modello**

La Società, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato il CODICE ETICO del Gruppo Allianz S.p.A., con il quale quest'ultima ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le Società ed organizzazioni ad essa riconducibili.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi etici contenuti nei documenti sopra menzionati, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.lgs. 231/2001.

La documentazione in ambito etico afferma in ogni caso principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

### **3.5. La costruzione del Modello e la sua struttura**

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida di categoria.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

#### **1. Identificazione delle Attività Sensibili (“as-is analysis”)**

L'identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, contratti, disposizioni organizzative, ecc.) e alcune interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare, quantomeno in astratto, l'eventuale commissione dei Reati.

I risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in uno specifico documento di analisi del profilo di rischio (anche “Matrice delle attività a rischio-reato”), che forma parte integrante del presente Modello e che illustra in dettaglio i profili di rischio relativi alla Società riguardanti la commissione dei reati ricompresi nel D.lgs. 231/2001.

In particolare, in detta mappatura sono dettagliate, per ogni famiglia / tipologia di reato, le aree aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (c.d. “Attività Sensibili”), gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione di tali reati, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. “processi sensibili”).

La Mappatura delle attività a rischio-reato è custodita presso la **XXXXX**, che ne cura l’archiviazione.

## 2. Effettuazione della “gap analysis”

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del Decreto 231, si sono individuate le azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione ai sensi del citato decreto.

L’attività appena descritta verrà effettuata ogni qual volta si rendesse necessario aggiornare e/o integrare il presente Modello.

## 3. Struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale” predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale contiene, per ognuna delle tipologie di reato considerate, principi organizzativi e comportamentali volti a prevenire, o quanto meno limitare, la commissione di tali reati.

In particolare, la **Parte Generale** riporta:

- l'inquadramento normativo circa i contenuti del Decreto, i reati e gli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente (cfr. Appendice 1) e le condizioni per l'esenzione della responsabilità;
- il modello di governo societario e di organizzazione e gestione della Società;
- le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, anche con specifico riferimento alle funzioni ed ai poteri dell'Organismo di Vigilanza (e connessi flussi informativi), al sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, alle modalità di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La **Parte Speciale**, articolata con riferimento ad ognuna delle famiglie di reato contemplate dal Decreto, che esplicita (per singola famiglia di reato):

- i reati della famiglia ritenuti astrattamente applicabili/rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società;
- le attività sensibili con specifico riferimento all'operatività della Società;
- principi comportamentali e presidi organizzativi applicabili a tali attività sensibili.

### **3.6. La procedura di adozione e aggiornamento del Modello**

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.lgs. 231/2001), l'adozione dello stesso nonché le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello è aggiornato tempestivamente, in tutto o in parte, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti o modifiche:

- nel sistema normativo e regolamentare che disciplina l'attività di AllianzGo;
- nella struttura o nell'organizzazione o articolazione di AllianzGo;
- nell'attività di AllianzGo o dei suoi beni o servizi offerti alla clientela;
- in riferimento ad altri e diversi elementi e circostanze essenziali e di diretto impatto sulle Attività Sensibili.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve tempestivamente esprimere un parere.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo di Vigilanza, deve essere fornita adeguata motivazione.

### **3.7. Destinatari del Modello**

Le regole contenute nel Modello si applicano a:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della SOCIETÀ o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale (gli ESPONENTI AZIENDALI);
- ai lavoratori subordinati della SOCIETÀ, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale (i DIPENDENTI);
- a chi, pur non appartenendo alla SOCIETÀ, opera su mandato o nell'interesse della medesima;
- ai COLLABORATORI, Partner e controparti contrattuali in generale.

Come evidenziato all'interno del precedente paragrafo 3.1, la struttura operativa della Società non comprende attualmente alcun lavoratore dipendente. Ciononostante, si è ritenuto comunque opportuno contemplare e disciplinare la categoria dei Dipendenti tra i destinatari del Modello.

Il Modello costituisce riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività che interessano AllianzGo.

Nei contratti con Consulenti e Partner dovrà pertanto essere inserita una clausola con cui gli stessi dichiarino di essere a conoscenza dell'avvenuta adozione del Modello da parte di AllianzGo e di aver preso visione del medesimo e del Codice Etico, impegnandosi al rispetto dei principi ivi contenuti.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con AllianzGo.

Il Modello di AllianzGo è messo a disposizione con le modalità indicate nel successivo capitolo 7.



## CAPITOLO 4 – LE ATTIVITA' SENSIBILI DI ALLIANZGO

### 4.1 Le Attività Sensibili di AllianzGo

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta da AllianzGo, ai fini di individuare le aree di rischio rilevanti ex D.lgs. 231/2001 e descritta nel precedente paragrafo 3.5, è emerso che le Attività Sensibili allo stato riguardano le seguenti famiglie di reati:

- a) Reati contro la P.A (art. 24 e 25 del Decreto);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto);
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
- d) Reati societari (incluso il reato di corruzione tra privati) (art. 25 ter Decreto);
- e) Delitti con finalità di terrorismo (art. 25 quater Decreto);
- f) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies Decreto);
- g) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies Decreto).

Per il dettaglio delle attività ritenute sensibili in relazione alle famiglie di reato sopra elencate, si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale del presente Modello.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività di AllianzGo – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

## **CAPITOLO 5 – PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE DA ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ**

Le prestazioni di servizi, svolte da altre società del Gruppo in favore della Società, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere:

- l'obbligo, da parte della Società, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni fornite ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
- il potere dell'Organismo della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza – o altra funzione equivalente – della società che presta i servizi, ovvero – previa informazione di quest'ultimo – alle Funzioni della società che presta i servizi, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

## CAPITOLO 6 – ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

### 6.1 Identificazione dell'organismo di vigilanza

In base alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di illeciti da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento a tale Organismo dei suddetti compiti, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

Il compito di vigilare sul funzionamento, l'aggiornamento e la concreta applicazione del Modello è affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV).

In assenza di riferimenti normativi, la concreta costituzione dell'Organismo di Vigilanza – che di fatto esercita un potere, da un lato, di prevenzione e, dall'altro, di controllo e intervento – è rimessa all'iniziativa organizzativa della Società, sempre in funzione del quadro delineato dal Decreto.

In base alle previsioni del D.lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, *b*) del D.lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

A tal fine l'OdV deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **autonomia e indipendenza:** il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV riferisca, per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo vertice gerarchico cioè al Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA") e non operi alle dipendenze ed in base alle direttive di alcuna altra funzione, né dell'alta direzione, né dell'organo

decisionale. In proposito, sempre le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del CdA, questo nel suo insieme), nonché come parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Collegio Sindacale della Società, con la società incaricata della revisione dei bilanci e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

L'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal CdA nel contesto di formazione del budget aziendale, su proposta dell'OdV stesso, di stanziamento di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Inoltre, l'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'OdV deve informare il CdA alla prima riunione utile.

L'indipendenza infine presuppone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.

- **Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale** per garantirne le capacità di azione. L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.
- **Continuità di azione** al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di

vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di AllianzGo, ed in considerazione delle osservazioni da parte del Ministero della Giustizia in merito ai contenuti delle Linee Guida con riguardo alle caratteristiche soggettive e oggettive dell'OdV, nonché della specificità dei compiti che fanno capo allo stesso, contestualmente all'approvazione del presente modello, la Società istituisce l'OdV nella forma di un organismo monocratico ed il relativo incarico è assegnato a un membro esterno.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta figura è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, possiede altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali l'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

L'OdV così costituito provvede a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un specifico regolamento dell'OdV.

L'OdV si può avvalere del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del CdA.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo al componente dell'OdV i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

## 6.2 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 3.6.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. Verifiche e controlli:

- a. sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili anche per quanto attiene alla valutazione del rischio rilevante;
- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalle Società di Service in esecuzione dei contratti di servizio in essere con AllianzGo, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi deputati;
- d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 6.4);
- e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali – e con le funzioni aziendali di Allianz che effettuano attività per conto di AllianzGo in esecuzione di appositi contratti di servizio – (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello (vedi anche il successivo paragrafo 6.3). A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti o dalle funzioni di Allianz che

svolgono per la stessa determinate attività in esecuzione di appositi contratti di servizio: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società di Service, sub-Agenti, Consulenti e Partner che operano per conto di AllianzGo nell'ambito delle Attività Sensibili;

f. attivare e svolgere le indagini interne a seguito di segnalazioni ricevute.

ii. Formazione ed Informazione (cfr. successivo capitolo 7 del presente Modello):

a. coordinarsi con le funzioni competenti per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. 231/2001;

b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

c. fornire, su richiesta, chiarimenti ai Destinatari del Modello circa i comportamenti da adottare al fine di rispettare i principi enunciati nel Modello stesso.

iii. Sanzioni:

a. coordinarsi con le funzioni competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 8).

iv. Aggiornamenti:

a. interpretare la normativa rilevante in coordinamento con l'Unità Organizzativa Affari Legali e Rapporti con Istituzioni di Allianz e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;

b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate e con quelle di Allianz S.p.A. che esercitano attività per conto di AllianzGo in esecuzione dei diversi contratti di servizio;

- c. monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

### Clausola generale

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti dei Destinatari, poteri questi che sono demandati agli organi o funzioni aziendali competenti.

### **6.3 L'attività di *reporting* dell'OdV verso altri organi aziendali**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità, sulla base delle seguenti linee di *reporting*:

- su base semestrale e avente ad oggetto l'attività di volta in volta posta in essere, direttamente verso il Consiglio di Amministrazione;
- qualora venga a conoscenza di fatti di particolare gravità o significatività imputabili a componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV predispone nello specifico:

- 1) annualmente, una relazione descrittiva per il CdA, sull'attività svolta nel corso del periodo, in cui vengono evidenziati i controlli effettuati e i relativi esiti, le criticità rilevate, nonché l'eventuale necessità di aggiornamento delle Attività Sensibili;
- 2) al termine del secondo bimestre di ciascun anno, trasmette al CdA un piano delle attività di verifica e controllo per l'anno successivo.

Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.



L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione di AllianzGo e, a propria volta, può richiedere di essere da quest'ultimo sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nel Gruppo per i diversi profili specifici e precisamente con:

- l'Unità Organizzativa Affari Legali e Rapporti con Istituzioni (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle Attività Sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali);
- la Segreteria Societaria per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- il Servizio di Prevenzione e Protezione, per gli adempimenti che possono avere rilevanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'Unità Organizzativa Sviluppo e Gestione Risorse e Amministrazione in ordine alla formazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari.

#### **6.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV**

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare – anche in maniera indiretta – responsabilità di AllianzGo ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- le segnalazioni di cui al punto precedente devono essere trasmesse all'OdV anche dai Responsabili delle funzioni di Allianz S.p.A. che compiono attività per conto di AllianzGo

nell'espletamento di specifici contratti di servizio e che abbiano conoscenza (o sospettino) della commissione di Reati o di violazioni al Modello della Società;

- tutti i Destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'OdV ogni eventuale iniziale sospetto di frode e di irregolarità, nonché eventuali violazioni alle prescrizioni del Modello poste in essere da altri Destinatari del Modello (ivi inclusi Società di Service, Consulenti, sub-Agenti e Partner), di cui essi siano venuti a conoscenza.

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di AllianzGo o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

#### Modalità delle segnalazioni

Tutti i Destinatari (ivi inclusi le Società di Service, i Responsabili delle funzioni di Allianz S.p.A. che effettuano attività per conto di AllianzGo in forza di appositi contratti di servizio, i sub-Agenti, i Consulenti e i Partner) che desiderano segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, devono riferire direttamente all'OdV, il quale ha a tale scopo istituito specifica casella di posta elettronica:

[organismodivigilanza-231-allianzgo@allianz.it](mailto:organismodivigilanza-231-allianzgo@allianz.it)

L'ODV analizza tutte le segnalazioni ancorché ad esso pervenute in forma anonima, nel corso della prima riunione successiva alla ricezione della segnalazione ovvero immediatamente ove ne ravvisi l'opportunità.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 8 (Sistema sanzionatorio).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

#### Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, i Dipendenti e gli enti preposti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- le segnalazioni pervenute, anche in forma anonime, che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano AllianzGo o suoi Dipendenti o gli Organi Societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di AllianzGo o della Capogruppo nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione in capo a Consulenti e Partner dovranno essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a AllianzGo.

In ogni caso, qualora un Destinatario del Modello, non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 8 del presente Modello.

## **6.5 Verifiche sull'adeguatezza del Modello**

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua, con cadenza almeno annuale, specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coordinandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da AllianzGo in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, delle funzioni interne ed esterne che si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono inserite nella relazione semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

## **6.6 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Tutte le informazioni, la documentazione ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza (ed allo stesso pervenute) nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, sono conservate a cura dell'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

## CAPITOLO 7 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di AllianzGo garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti di tutti Destinatari (sia Dipendenti sia collaboratori, Partner, Società di Service). Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle categorie anzidette, sia si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

L'attività di **informazione** concernente i contenuti ed i principi del Modello, diversamente caratterizzata a seconda dei **Destinatari** cui essa si rivolge, è improntata a completezza, tempestività, accuratezza e continuità, al fine di consentire la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che i Destinatari stessi sono tenuti a rispettare.

Gli strumenti che la Società adotta per effettuare una comunicazione efficace del Modello sono i seguenti:

- i contenuti ed i principi del Modello sono portati a conoscenza dei Dipendenti, al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa comprende, oltre a quella di regola consegnata al neo-assunto, il Codice Etico, il Modello e il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

- un estratto del Modello (unitamente al Codice Etico) è fornito e/o messo a disposizione di soggetti che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente regolati e coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, con particolare attenzione a quanti sono soggetti alla direzione o alla vigilanza. In questo caso i contratti e le lettere di incarico prevedono clausole di "non violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società" i

Collaboratori/Partner il cui rapporto con AllianzGo è già in essere al momento dell'adozione del Modello, viene inviata una comunicazione di avvenuta adozione del Modello da parte di AllianzGo con invito a rispettarne i contenuti;

- è data facoltà ai dipendenti di contattare l'Organismo di Vigilanza per eventuali chiarimenti sui comportamenti da adottare al fine di rispettare i principi enunciati nel Modello adottato.

Nonostante la società attualmente non abbia alcun lavoratore dipendente, l'**attività di formazione**, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, altresì, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, l'attività di formazione deve coinvolgere tutto il personale in forza, nonché le risorse di volta in volta inserite nell'organizzazione aziendale anche in relazione ad evoluzioni organizzative interne e normative.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata, sulla base di specifico contratto di servizio, alla Unità Organizzativa Sviluppo e Gestione Risorse e Amministrazione di Allianz, che ne relaziona all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 8 del presente Modello.

## **CAPITOLO 8 – SISTEMA SANZIONATORIO**

### **8.1 Funzione del sistema sanzionatorio**

Il Decreto richiede che il Modello introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Tale sistema sanzionatorio costituisce inoltre, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. Il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale, ma anzi deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale ed amministrativo. Nel caso in cui AllianzGo preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale, essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo del servizio e rinviare alle risultanze anche non definitive

del giudizio penale l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti disciplinari che restano di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare.

Tutti i Destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le suddette segnalazioni.

## **8.2 Misure nei confronti dei Dipendenti**

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

### **A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti**

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da AllianzGo:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti all'art. 25 CCNL;
- licenziamento (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dagli artt. 3 e 4 della Comunicazione al Personale 4 gennaio 1988).

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi e funzioni che risultano in tal senso competenti; questi ultimi agiranno dando informativa contestuale al Consiglio di Amministrazione.



Fermi restando gli obblighi per AllianzGo nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili riguardano:

- l'adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, ovvero
- violazione di procedure interne eventualmente richiamate dal Modello stesso tali da poter determinare la concreta applicazione a carico di AllianzGo di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

#### **B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Fermi restando gli obblighi per AllianzGo nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili riguardano:

- l'adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili ad AllianzGo, ovvero
- violazione di procedure interne previste dal Modello tali da poter determinare la concreta applicazione a carico di AllianzGo di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

\* \* \*

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico degli stessi, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del

medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui AllianzGo può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Resta sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato ad AllianzGo.

### **8.3 Misure nei confronti dei Soggetti Apicali**

La violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali che ricoprono funzioni di amministrazione e rappresentanza comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale in oggetto.

### **8.4 Misure nei confronti dei Consulenti/ Partner e altri soggetti esterni (subagenti)**

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Partner e a ogni altro soggetto esterno che opera per conto di / collabora con AllianzGo, ovvero ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Con particolare riferimento ai subagenti, le sanzioni verranno commisurate al livello di autonomia negoziale ed operativa del subagente, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla eventuale esistenza di precedenti violazioni del Modello commesse dallo stesso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza spetta ad AllianzGo – cui compete anche il monitoraggio del comportamento della rete di subagenti nella specifica prospettiva dell'osservanza del Modello. Di tutto il procedimento è data contestuale informativa al Consiglio di Amministrazione.

Resta, in ogni caso, salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti ad AllianzGo, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

## **PARTE SPECIALE**

## CAPITOLO 9 – PRINCIPI GENERALI DELLA PARTE SPECIALE

### 9.1. Premessa

In conformità all'art. 6 del Decreto, il sistema dei controlli interni deve prevedere, in relazione ai reati da prevenire: *i)* specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie; *ii)* l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

L'OdV verifica che le procedure siano idonee al rispetto dei principi contenuti nel Modello.

L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

L'OdV concorre a definire, con le funzioni aziendali interessate, le operazioni di carattere *significativo* alle quali si applicano le procedure ispirate ai principi del Modello.

Sono indici di *significatività* dell'operazione: il suo valore e portata economica in riferimento all'attività aziendale nel comparto interessato, la sua incidenza sui processi decisionali e produttivi, la sua rilevanza rispetto alla ordinaria attività di impresa.

Sono ammesse, nei casi di particolare urgenza o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe a quanto previsto nella presente Parte speciale, nella formazione o nell'attuazione delle decisioni. In tale evenienza è inviata immediata informazione all'OdV e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche aziendali e di Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione aziendale deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- A) ove possibile, separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- B) adeguato livello di formalizzazione delle procedure organizzative;
- C) evitare che i premi assegnati a soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna dipendano dalla realizzazione di target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

Occorre rilevare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di servizio, da ciascuna delle competenti unità organizzative di Allianz/Società di Service appartenenti al Gruppo. Per tutte attività affidate in outsourcing ad Allianz (cfr. elenco presente nel precedente paragrafo 3.1 della Parte Generale) i contratti di servizio definiscono, tra gli altri; anche il potere di AllianzGo di essere informata / monitorare la corretta esecuzione delle attività oggetto del servizio prestato.

Per lo svolgimento delle attività prestate dalla Capogruppo o da Società terze appartenenti al medesimo Gruppo, trovano pertanto applicazione le procedure/policy in uso presso Allianz S.p.A.

\* \* \*

I contenuti della Parte Speciale trovano, raccordo e completamento nei presidi di controllo contenuti nel corpus regolamentare aziendale, nonché nelle policy/procedure della Capogruppo, in relazione alle attività da quest'ultima prestate nei confronti di AllianzGo.

## 9.2. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre, ove necessario in relazione al potere conferito, di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- o le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi: l’estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget*,

dai processi di determinazione dei poteri assuntivi, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;

- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- le procure generali e speciali che consentono al soggetto che la riceve di rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono farne espressa menzione;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).



## **CAPITOLO 10 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)**

### **10.1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Il presente capitolo 10 si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra AllianzGo e la Pubblica Amministrazione.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 e ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività di AllianzGo.

- **MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- **TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere artifici o raggiri per indurre in errore e arrecare danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea) per realizzare un ingiusto profitto come, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Per integrare la fattispecie di reato deve sussistere, da un lato, la condotta tesa a indurre in errore/raggirare il funzionario pubblico e, dall'altro, deve essere ravvisabile un danno patrimoniale in capo all'Ente Pubblico coinvolto.

- **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- **FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Il reato di frode informatica colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto a danno dell'Ente Pubblico coinvolto.

- **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE O PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318-319-320 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART.319-QUATER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. La fattispecie si completa con la previsione di pena anche per il

soggetto, eventualmente estraneo alla pubblica amministrazione, che si renda parte del complessivo fenomeno criminale.

- **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)**

Tale ipotesi di reato rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

- **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

## **10.2 Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo.**

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel decreto legislativo citato. In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

### **10.2.1. Enti della Pubblica Amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni;
- Province;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio IVASS, AGCM);
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, , ISTAT, ENASARCO);
- ASL;

- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “**Pubblici Ufficiali**” e degli “**Incaricati di Pubblico Servizio**”.

### **10.2.2. Pubblici Ufficiali**

L'art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", precisando che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Il Codice Penale prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa. Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, etc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della

P.A. (e cioè la differenza dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es. sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, etc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia, etc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico – amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

#### **Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali**

Art. 317	c.p.	Concussione
Art. 318	c.p.	Corruzione per l'esercizio di una funzione
Art. 319	c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319 <i>ter</i>	c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 <i>quater</i>	c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 322	c.p.	Istigazione alla corruzione

### **10.2.3. Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “*soggetti incaricati di un pubblico servizio*” si rinvia all’art. 358 c.p. il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*”

*Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

#### **Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizi**

Art. 317	c.p.	Concussione
Art. 318	c.p.	Corruzione per l'esercizio di una funzione
Art. 319	c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319 <i>ter</i>	c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 <i>quater</i>	c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 322	c.p.	Istigazione alla corruzione



### **10.3 Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili, che AllianzGo ha individuato al proprio interno come rilevanti per la presente famiglia di reati, sono le seguenti:

#### **A) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza**

L'Attività Sensibile in esame è relativa alla gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza.

In particolare:

- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, anche per il tramite di Capogruppo:
  - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
  - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
  - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
  - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- Gestione dei rapporti, anche per il tramite di Capogruppo, con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, nonché con l'Autorità di pubblica sicurezza, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni.

- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento, anche per il tramite di Capogruppo.

Si tratta in particolare della gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (ad esempio: IVASS, Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), sia nell'attività ordinaria che in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

- Gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro, anche per il tramite di Capogruppo.
- Gestione dei rapporti, anche per il tramite di Capogruppo, con i funzionari pubblici per l'attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (e.g. apprendistati professionalizzanti) e per le assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette, anche in occasione di verifiche ispettive.
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive, anche per il tramite di Capogruppo.
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte, anche per il tramite di Capogruppo.
- Con riferimento alla richiesta/utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici,
  - Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.) e/o della documentazione di rendicontazione.

- Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).
- Predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti.

## **B) Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali**

L'Attività Sensibile in questione è rappresentata dell'attività di gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informativi o telematici).

## **C) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, nel momento in cui la dazione/promessa di denaro a Soggetti Pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti per conto della P.A. possa essere finalizzata a trarre un ingiusto profitto per la Società.

## **D) Acquisto di beni, servizi e consulenze**

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di Acquisto di beni, servizi e consulenze, con particolare riguardo alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferita a soggetti pubblici (incluso soggetti privati collegati ovvero segnalati da Funzionario Pubblico), specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto, pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza.

Rilevano a tal proposito tutte le fasi del processo di acquisto:

- Gestione della selezione del fornitore di servizi (inclusa la fase di qualifica / accreditamento del fornitore);
- Gestione della fase di definizione dell'acquisto di servizi (es. caratteristiche del servizio, etc.);
- Gestione del controllo sull'effettività del servizio acquistato (es. ricevimento dei beni, attestazione di avvenuta prestazione dei servizi, etc.);
- Gestione della contabilità e dei pagamenti (con riferimento, in particolare, alla fase di autorizzazione al pagamento).

#### **10.4 Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività di pertinenza.

E' fatto divieto di:

- promettere, offrire, corrispondere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- promettere, offrire, corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte, nonché l'integrità e la reputazione di quest'ultima, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del Rappresentante della Pubblica Amministrazione. In caso di dubbio occorre darne tempestiva informazione al CdA e comunicazione all'OdV. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e tale documentazione deve essere portata a conoscenza dell'OdV;
- influenzare indebitamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi in relazione al business della Società;

- favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per la Società;
- favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, e dei terzi, inviando documenti falsi, rendicontando il falso, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, nazionali e/o comunitarie, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- nel corso dello svolgimento di procedimenti giudiziari o indagini / ispezioni è fatto divieto di distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato, dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo, promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per Società.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure della Società. In relazione ai dati forniti alla Pubblica Amministrazione, nell'ambito di ogni tipologia di rapporto, il referente di tale attività ha la specifica responsabilità di porre in essere tutti i controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del dato o informazione che deve essere comunicato.

Per ciò che concerne il tema della sicurezza informatica si faccia riferimento al successivo capitolo 11.

### **10.5 Principi specifici per le procedure**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo 10.4, devono rispettarsi i principi procedurali specifici qui di seguito descritti, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

#### **A) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza**

- alle visite ispettive (di qualsiasi tipologia, e.g. giudiziarie, tributarie e amministrative o di vigilanza) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- l'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della persona di volta in volta interessata;
- di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;

- fermo quanto disposto dal precedente punto, in ogni caso, deputato a intrattenere rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione è il Legale Rappresentante di AllianzGo (Presidente del CdA). Ciascun dipendente che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi al Presidente del CdA, al fine di impostare il contatto ed il rapporto in maniera appropriata;
- alle Società di Service, Consulenti e Agenti che materialmente intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di AllianzGo, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nel presente Modello.

## **B) Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali**

Per i principi procedurali si rimanda al successivo par. 11.4.

## **C) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

La Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte o dazioni non giustificate di denaro o altre utilità che potrebbero essere il veicolo per la commissione di reati di corruzione.

Nessun pagamento può essere effettuato in contanti.

La Società si è dotata di una *policy* di Gruppo, in tema di omaggi, che prevede il divieto di effettuare regali ed inviti salvo particolari casi.

#### **D) Acquisto di beni, servizi e consulenze**

1. Alle Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengano rapporti con la P.A. per conto di AllianzGo, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
2. i contratti tra AllianzGo e le Società di Service, i Consulenti e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
3. i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale che consenta di verificarne affidabilità e onorabilità, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Consulenti/Partner “accreditati” dalla Società/Capogruppo nelle c.d. “*recommended list*”; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti “esterni” alla *recommended list* dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione e pur sempre rispettando la procedura aziendale;
4. i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura che consenta di verificarne affidabilità e onorabilità (es. utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest); nei contratti significativi (così come indicati nella procedura di cui la Società si dota) sarà inserita la specifica clausola anti-corruption, definita sulla base delle disposizioni impartite dalla Capogruppo;
5. i contratti significativi (così come indicati nella procedura di cui la Società si dota) devono essere sottoposti al vaglio preventivo di contenuti e corrispettivi da parte della funzione e/o funzioni indicate nella suddetta procedura;
6. la Società inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
7. la Società inserisce nei contratti con Fornitori, Appaltatori, Sub-Agenti e Broker una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara



di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

8. la Società inserisce nei contratti infragruppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231;
9. nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori, i Sub-Agenti e i Broker, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);

Inoltre le procedure applicabili prevedono che per AllianzGo e la Società di Service (per le parti di competenza):

- vi sia separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, istituendo una funzione ad hoc per la gestione di tutte le fasi dell'acquisto di beni e servizi;
- vi siano livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo dell'acquisto (sulla base delle procure rilasciate);
- sia verificata l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori aziendali;
- sia attuata una gara tra più fornitori per forniture superiori ad una soglia predeterminata ed indicata in apposita policy aziendale;
- sia assicurata la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti.

## **CAPITOLO 11 – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (artt. 24 *bis* del Decreto)**

### **11.1. Le fattispecie dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati**

Il presente capitolo 11 si riferisce ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 24 *bis* ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività di AllianzGo.

- **FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.)**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, *lett. p*, D.lgs. 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

- **ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto "*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema

oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

- **DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto, *"al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo"*. Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 Euro a 10.329 Euro se il danno è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel

caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615 *quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

- **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

- **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Questo reato si realizza quando un soggetto "*mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 *bis*.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

## **11.2 Attività Sensibili**

La principale Attività Sensibile rilevata da AllianzGo nell'ambito dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati, è la seguente:

### **A) Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali**

L'Attività Sensibile in esame fa riferimento ai seguenti ambiti:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- Gestione e protezione delle reti;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- Gestione della sicurezza fisica delle risorse informatiche.

### **B) Accesso e modifica dei dati contenuti nella banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione**

L'Attività Sensibile in esame fa riferimento all'accesso e modifica dei dati contenuti nella banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione, etc. da parte di soggetti con profilo di "System Administrator" e/o profilo di *superuser*.

### 11.3 Principi generali di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni e dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale si attiene rigorosamente alle *policy* aziendali in materia di gestione degli *asset* aziendali e, in particolare, della rete informatica della Società, in ogni caso facendone un uso appropriato rispetto alle proprie mansioni lavorative;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Società o altrui (si tratti di soggetti pubblici o di soggetti privati);
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a) divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- b) utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Società:

- a) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
- b) regola, attraverso opportune *policy*, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali.

Valgono in particolare i seguenti principi generali:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'accesso alle applicazioni da parte del personale è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici);
- il personale:
  - accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
  - assicura l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico della Società;
  - contribuisce alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico altrui, sia esso privato o pubblico, conformemente alle modalità di controllo attivate dalla Società.

#### **11.4 Principi specifici per le procedure**

La Società applica le policy per la sicurezza informatica della Capogruppo e della Società di Service per le attività riconducibili a tale ambito, all'interno delle quali vengono disciplinate le modalità di gestione, utilizzo e protezione delle risorse informatiche della stessa, in linea con la normativa vigente applicabile (e.g. Codice in materia di protezione dei dati personali).

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 11.2 si applicano i seguenti principi.

#### **A) Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali**

Ai Destinatari è fatto divieto di:



- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le *password*, decifrare i file criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business*;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

La Società a sua volta pone in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- informare i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informare i Destinatari della necessità di spegnere (*log off*) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

- fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- dotare la stanza dei *server* di porta con chiusura a chiave;
- proteggere per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari (ad esempio, oltre allo *username* ed alla *password*, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "*token*" – una chiavetta – in grado di generare password casuali necessarie per l'accesso).

## **B) Accesso e modifica dei dati contenuti nella banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali e di produzione**

Con riferimento alla presente Attività Sensibile trovano applicazione i principi procedurali enunciati con riferimento alla precedente attività sensibile (cfr. precedente punto A).

## **CAPITOLO 12 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ANCHE DI CARATTERE TRANSNAZIONALE (art. 24 ter del Decreto)**

### **12.1. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata**

Il presente capitolo si riferisce ai reati di criminalità organizzata. Si indicano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 24 ter ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività di AllianzGo:

- **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, da un'analisi preventiva della realtà aziendale, risultano rilevanti in relazione all'operatività assicurativa i reati tributari e di truffa, soprattutto nella forma della c.d. truffa contrattuale.

**A) I REATI TRIBUTARI**

I reati tributari, previsti dal D. Lgs. 74/2000 recante la “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205”, sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

**B) REATI DI TRUFFA (EX ART. 640 C.P.)**

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- *artifici*, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti;
- *raggiri*, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

Si tenga conto che le suddette condotte devono essere idonee ad indurre in errore la vittima e pertanto non rilevano ai fini della configurazione del reato in esame artifici o raggiri grossolani e palesemente non credibili.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia in quell'elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte che in un rapporto contrattuale uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali che, essendo connotate da un alto grado di asimmetria informativa, trovano specifica e dettagliata regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

Le disposizioni regolamentari, infatti, prevedono in capo ai soggetti vigilati l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza nell'interesse dei clienti operando in modo che essi siano adeguatamente informati e impongono agli stessi specifici obblighi giuridici di agire in modo tale da assicurare trasparenza ed equo apprezzamento delle condizioni contrattuali.

## **12.2 Attività Sensibili**

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che AllianzGo ha individuato al proprio interno:

### **A) Selezione delle controparti contrattuali**

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori, ai Partner ed ai Subagenti.

Tale attività è rilevante in considerazione del fatto che l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione di reati associativi;

#### **B) Formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali**

Tale attività è rilevante in relazione alla potenziale commissione di un reato di natura tributaria connesso e conseguente alla gestione contabile dell'azienda.

#### **C) Fatturazioni infragruppo**

Tale attività è rilevante in particolar modo in relazione al rischio di commissione del reato di "Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti" agevolato dall'operatività infragruppo e dall'attività di fatturazione tra società appartenenti al medesimo.

### **12.3 Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del presente Modello compresi – in via diretta – i Sub-Agenti, i Consulenti, le Società di Service e i Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 ter del D.lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) procedere all'assunzione di personale (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità;
- b) instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità;

- c) intestare conti correnti a prestanomi, aprire e gestire fondi extracontabili e intestare beni fittiziamente;
- d) emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- e) emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché, pur risultando veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione;
- f) effettuare pagamenti a fronte del ricevimento di fatture relative ad attività non espletate;
- g) occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno;
- h) commercializzare prodotti assicurativi attraverso canali distributivi non autorizzati dalla Società;
- i) commercializzare prodotti assicurativi attraverso soggetti non autorizzati all'intermediazione;
- j) indurre con frode, con raggiri o con artifizii un consumatore ad acquistare un prodotto assicurativo.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a) il processo di selezione del personale aziendale (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b) il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- c) la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli;
- d) la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- e) la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- f) la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;



- g) nell'ambito dei rapporti contrattuali con i clienti, la Società adotta regole che assicurino la massima trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali applicate;
- h) la Società monitora la perdurante efficacia delle procedure adottate per prevenire rischi connessi alle Attività Sensibili di cui al capitolo 12.2.

#### **12.4 Principi specifici per le procedure**

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 12.2 si applicano i seguenti principi:

##### **A) Selezione delle controparti contrattuali**

1) La Società garantisce che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, onorabilità, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità; in particolare:

##### Fornitori e Consulenti:

- , la Società adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti con i medesimi, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità;
- la procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene o la fornitura dell'attività consulenziale, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo;
- con particolare riferimento ai professionisti, la Società richiede esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale;

##### Sub-Agenti:

- gli eventuali nuovi Sub-Agenti con i quali instaurare accordi di collaborazione vengono selezionati dalla Società, su indicazione della Direzione Market & Distribution della

Capogruppo, con metodi trasparenti e attraverso apposite check list all'uopo formulate dalla Società che consentono una verifica preliminare dell'affidabilità e dell'onorabilità degli stessi.

2) La Società verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità in capo a Fornitori, Consulenti, Agenti, Sub-Agenti, Broker e Partner;

3) La Società inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

4) La Società inserisce nei contratti con Fornitori, Appaltatori, Sub-Agenti e Broker una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

5) La Società inserisce nei contratti infragruppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231.

6. Nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori, i Sub-Agenti e i Broker, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse).

7) Nei contratti con Fornitori, Consulenti e Sub-Agenti la Società inserisce altresì la specifica clausola *anti-corruption*.

### **C) Formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali**

1) La Società custodisce in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.

2) La Società assicura che sia attuato il coordinamento tra le funzioni interne all'Ufficio Fiscale coinvolte nella redazione delle suddette scritture, nonché tra le eventuali ulteriori funzioni aziendali che prendono parte al relativo *iter*.

3) Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti – nell'ambito delle rispettive competenze:

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

4) La Società prevede un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nelle dichiarazioni di natura contabile.

5) La Società effettua periodici controlli del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

#### **D) Fatturazione Infragruppo**

1) La Società assicura una prevenzione delle rischiosità potenzialmente connesse all'attività di fatturazione infragruppo, attraverso:

- proceduralizzazione delle singole fasi di emissione delle fatture infragruppo e dell'interazione tra le diverse figure aziendali che prendono parte a tale attività;
- controllo sistematico dell'effettivo espletamento da parte della Società dell'attività per cui viene emessa relativa fattura;
- controllo sistematico dell'effettivo espletamento dell'attività per cui, a fronte del ricevimento della fattura, la Società effettua il pagamento;
- comunicazione al Consiglio di Amministrazione in merito ai contenuti dell'operatività infragruppo.

## **CAPITOLO 13 – REATI SOCIETARI (Art. 25 *ter* del Decreto)**

### **13.1. Le fattispecie dei reati societari**

Il presente capitolo 13 si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter* ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività di AllianzGo.

- **FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2622 C.C.)**

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, da parte degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci o dei liquidatori, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre altri in errore al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Gli stessi soggetti sono puniti anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene al punto da indurre altri in errore;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;

- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. si applica alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europea o alle società a queste equiparate:
  - 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono;
  
- 

- **IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)**

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Secondo le Linee Guida, tale ipotesi di reato non è ipotizzabile per il settore assicurativo.

- **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)**

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

- **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)**

Tale condotta criminosa consiste: nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

- **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)**

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)**

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)**

Tale ipotesi di reato si configura in relazione alla condotta di chiunque dia o prometta denaro o altra utilità (per sé o per altri) ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza di costoro, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla propria società.

- **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso: l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

### **13.2 Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili, che AllianzGo ha individuato al proprio interno come rilevanti per la presente famiglia di reati, sono le seguenti.

#### **A) Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza/ Organi di Controllo**

L'Attività Sensibile in esame riguarda i rapporti con l'Autorità di Vigilanza e/o con gli Organi di Controllo in merito ai seguenti aspetti:

- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con il Socio nelle attività di verifica della gestione aziendale.
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.



## **B) Redazione e conservazione dei documenti contabili e adempimenti informativi / societari**

L'Attività Sensibile in esame riguarda i seguenti aspetti:

- Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
  - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori);
  - gestione amministrativa e contabile dei fornitori, dei cespiti, e dei clienti (anche con riferimento ad operazioni inter-company);
  - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.);
  - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
  - Operazioni straordinarie;
  - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
  - Altre operazioni su quote sociali o della Società.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.

Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati**, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili.

### **C) Acquisto di beni, servizi e consulenze**

Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferita a soggetti privati, specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza. Ed in particolare con riferimento alle attività di:

- gestione della selezione del fornitore di servizi (inclusa processo di qualifica / accreditamento del fornitore);
- gestione della fase di definizione dell'acquisto di servizi;
- gestione del controllo sull'effettività del servizio acquistato (es. ricevimento dei beni /attestazione di avvenuta prestazione dei servizi);
- gestione della contabilità e dei pagamenti (e in particolare con riferimento alla fase di autorizzazione al pagamento).

### **D) Gestione dei contenziosi**

L'Attività Sensibile in esame riguarda la 'Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di:

- situazioni pre-contenziose;
- contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- accordi transattivi/conciliazioni.

### **E) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società.

### **13.3 Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati societari di cui all’art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001.

E’ previsto l’espreso divieto a carico dei Destinatari (per quanto coinvolti nelle Attività Sensibili) di commettere o di concorrere alla realizzazione di azioni od omissioni tali da concretare, direttamente od indirettamente, i reati societari contemplati dal Decreto.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili e delle comunicazioni sociali, ovvero alla formazione del bilancio, al fine di fornire al Socio e al pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire che tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza.

In tale prospettiva, è vietato:

- a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle

Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- c) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di AllianzGo;
- d) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità di vigilanza;
- e) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- f) porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti del socio;
- g) occultare informazioni richieste dal Socio, ovvero trasmettere a questi ultimi informazioni non corrispondenti al vero;
- h) omettere la trasmissione di informazioni e/o l'esibizione della documentazione richiesta dal Socio;
- i) alterare i Libri Sociali, le informazioni e la documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte dei soggetti titolari;
- j) omettere l'esibizione dei Libri Sociali al Socio che ne faccia richiesta;
- k) acquistare o sottoscrivere quote proprie della Società;
- l) procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- m) restituire, anche simulatamente, i conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;

- n) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- o) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- p) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

\* \* \*

Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati**, devono essere rispettati i principi generali di comportamento qui di seguito descritti.

AllianzGo rifugge il ricorso a qualunque forma di pratica corruttiva per raggiungere i propri obiettivi economici.

In particolare, è fatto divieto, in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o qualunque soggetto appartenente ad un ente terzo con il quale AllianzGo intrattenga rapporti commerciali ed operativi e loro sottoposti, di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti in quanto indicati dai soggetti di cui sopra;

- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei terzi di cui sopra;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura, con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per AllianzGo.

Ogni operazione deve essere registrata e documentata, al fine di consentirne adeguata tracciabilità.

Nell'ambito delle relazioni con terze parti di natura privata valgono inoltre i presidi di controllo in vigore a tutela dei rapporti con controparti pubbliche, nonché le procedure / linee guida di riferimento in relazione alla segregazione dei ruoli / tracciabilità delle attività / iter autorizzativo e poteri di spesa (cfr. successivo paragrafo 13.4).

#### **13.4 Principi specifici per le procedure**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 13.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

##### **A) Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza/ Organi di Controllo**

- nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire;
- alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione deve essere redatto e conservato apposito verbale. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del Presidente del CDA di AllianzGo.

## **B) Redazione e conservazione dei documenti contabili e adempimenti informativi / societari**

AllianzGo adotta procedure interne che consentono:

- di determinare con chiarezza e completezza i dati e le informazioni contabili e finanziarie che ciascuna funzione interna deve produrre ai fini di una successiva elaborazione, ad opera di Società di Service, delle comunicazioni contabili (es. bilancio mensile) da inoltrare alla Capogruppo;
- la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a garantire una ragionevole certezza sulla veridicità e completezza dei suddetti dati e comunicazioni.

Con particolare riferimento alla predisposizione del Bilancio, relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali, nonché ogni altra comunicazione relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, i suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Con riferimento alle operazioni sul capitale sociale della Società, si segnala che le stesse, nonché l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure di Gruppo all'uopo predisposte.

\* \* \*

Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati**, relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 13.2 devono essere rispettati inoltre i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

### **C) Acquisto di beni, servizi e consulenze**

1. i contratti tra AllianzGo e le Società di Service, i Consulenti e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
2. i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale che consenta di verificarne affidabilità e onorabilità, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Consulenti/Partner “accreditati” dalla Società/Capogruppo nelle c.d. “*recommended list*”; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti “esterni” alla *recommended list* dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione e pur sempre rispettando la procedura aziendale;
3. i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura che consenta di verificarne affidabilità e onorabilità (es. utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest); nei contratti significativi (così come indicati nella procedura di cui la Società si dota) sarà inserita la specifica clausola anti-corruption, definita sulla base delle disposizioni impartite dalla Capogruppo;
4. i contratti significativi (così come indicati nella procedura di cui la Società si dota) devono essere sottoposti al vaglio preventivo di contenuti e corrispettivi da parte della funzione e/o funzioni indicate nella suddetta procedura;
5. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi: di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società; di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di



una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);

6. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

Inoltre a presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- prevede una separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, istituendo una funzione ad hoc per la gestione di tutte le fasi dell'acquisto di beni e servizi;
- prevede livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo dell'acquisto;
- verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori aziendali;
- attua una gara tra più fornitori per forniture superiori ad una soglia predeterminata ed indicata in apposita policy aziendale;
- prevede la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti.

#### **D) Gestione dei contenziosi**

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizione pre – contenziosa;
- prevede la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
- prevede che il processo che conduce ad un accordo transattivo sia adeguatamente tracciato e che gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;
- prevede che l'eventuale coinvolgimento di consulenti legali avvenga solo previa verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei medesimi;

- prevede che la selezione dei legali esterni sia veicolata dall'Unità Organizzativa Affari Legali e Rapporti con Istituzioni di Allianz S.p.A.

Per la gestione dei contenziosi e delle conciliazioni, AllianzGo si avvale del supporto dell'U.O. Affari Legali e Rapporti con Istituzioni di Allianz S.p.A.

#### **E) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

La Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte o dazioni non giustificate di denaro o altre utilità che potrebbero essere il veicolo per la commissione di reati di corruzione.

Nessun pagamento può essere effettuato in contanti.

## **CAPITOLO 14 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (Art. 25 *quater* del Decreto)**

### **14.1. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico**

Il presente capitolo 14 si riferisce al Reato di Finanziamento del Terrorismo di cui D.lgs. 109/2007 e ai Reati con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 *quater*.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione del reato di Finanziamento del Terrorismo, in quanto ritenuto prima facie rilevante in relazione all'attività svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo è stato introdotto con il D.lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: "*qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti*".

La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della

Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.lgs. 109/2007, per "*congelamento di fondi*" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "*congelamento di risorse economiche*" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

## **14.2 Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili, che AllianzGo ha individuato al proprio interno come rilevanti per la presente famiglia di reati, sono le seguenti.

### **A) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, con specifico riferimento alla gestione delle entrate (incassi, disinvestimenti di liquidità, etc.) e delle uscite (investimenti della liquidità, acquisti, consulenze, etc.).

### **B) Selezione delle controparti contrattuali**

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori, ai Partner ed ai Subagenti

### 14.3 Principi generali di comportamento

I Destinatari devono attenersi – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate in precedenza – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello e nelle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio, finanziamento del Terrorismo e con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio, finanziamento del terrorismo o con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;
4. assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale, ovvero beneficiari di atti di disposizione del patrimonio libero della Società;
5. monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
6. non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
7. non effettuare alcuna operazione – in via diretta o per il tramite di interposta persona – con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nella Lista Paesi predisposta dal Gruppo;
8. non riconoscere compensi a favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o che non

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale;

9. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
10. non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, la Società adotta procedure in applicazione delle quali:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner risultino completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

#### **14.4 Principi specifici per le procedure**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 14.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

##### **A) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nella presente Parte Speciale, è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi.

## **B) Selezione delle controparti contrattuali**

- 1) La Società adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti con i Fornitori, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità.
- 2) La procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo.
- 3) La Società verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità dei Fornitori.
- 4) La Società inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- 5) La Società inserisce nei contratti con Fornitori, Appaltatori e Broker una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- 6) La Società inserisce nei contratti infragruppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una

responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231.

- 7) Nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori e i Broker, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse).
- 8) Nei contratti con i Fornitori la Società inserisce altresì la specifica clausola *anti-corruption*.
- 9) La Società non intrattiene rapporti con Fornitori inseriti nelle *black list* pubblicate nel sito di Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it/UIF/Terrorismo](http://www.bancaditalia.it/UIF/Terrorismo)) e di altri organismi internazionali di prevenzione del terrorismo.
- 10) La Società non intrattiene rapporti con Fornitori residenti in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI ([www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)).

\* \* \*

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Dipendenti, gli Organi Societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia;
- siano posti in essere controlli sulle attività di selezione delle Controparti Contrattuali (i.e. Subagenti, Consulenti, Fornitori etc.).



## **CAPITOLO 15 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO (Art. 25 *octies* del Decreto)**

### **15.1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio**

Il presente capitolo 15 si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 (introdotti dal Decreto Antiriciclaggio).

- Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie della presente famiglia di reati ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività di AllianzGo.
  
- **RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

- **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 TER C. P.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

- **AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.) - INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego dei proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

La condotta sanzionata riguarda l'impiego, la sostituzione e il trasferimento in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio i reati tributari e la corruzione (anche privata), siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Si rimanda pertanto ai rispettivi capitoli della Parte Speciale per la descrizione delle tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231.

Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, da un'analisi preventiva dei rischi è emersa l'opportunità di dare rilevanza ed autonoma dignità ad alcune tipologie di reati che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano *prima facie* a rischio in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia i reati tributari. Si rimanda alla descrizione dei reati tributari ritenuti rilevanti.

## 15.2 Attività Sensibili

La principale Attività Sensibile e le Attività strumentali, che AllianzGo ha individuato al proprio interno come rilevante per la presente famiglia di reati, sono le seguenti:

### A) Gestione dei flussi monetari e finanziari

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, con specifico riferimento alla gestione delle entrate (incassi, disinvestimenti di liquidità, etc.) e delle uscite (investimenti della liquidità, acquisti, consulenze, etc.);

#### Attività strumentali alla realizzazione del reato di Autoriciclaggio

1. **Fatturazione infragruppo:** Attività strumentale alla realizzazione del reato di Autoriciclaggio, in quanto atto a generare una provvista illecita attraverso l'emissione di fatture intercompany per operazioni inesistenti;
2. **Tutte le attività sensibili per le quali la Società risulta potenzialmente esposta alla commissione di illeciti ex D.Lgs. 231/2001:** tutte le attività in grado di generare un illecito profitto, commettabili ad interesse e a vantaggio della Società, espongono la stessa alla realizzazione del reato fonte dell'Authoriciclaggio. A tale proposito, si fa particolare riferimento alle parti speciali relative ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata, nelle quali

risultano già mappate le attività sensibili potenzialmente esposte alla commissione di reati fiscali e di reati tributari, i quali sono ritenuti suscettibili ad essere considerati presupposto del reato di Autoriciclaggio.

### **15.3 Principi generali di comportamento**

I Destinatari devono attenersi – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate in precedenza – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello e nelle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio, finanziamento del Terrorismo e con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio, finanziamento del terrorismo o con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;
- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale, ovvero beneficiari di atti di disposizione del patrimonio libero della Società;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;

- non effettuare alcuna operazione – in via diretta o per il tramite di interposta persona – con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nella Lista Paesi predisposta dal Gruppo;
- non riconoscere compensi a favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, la Società adotta procedure in applicazione delle quali:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner risultino completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.

#### **15.4 Principi specifici per le procedure**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 15.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

Inoltre, a presidio dei reati fonte dell'Autoriciclaggio, si considerino le disposizioni riportate nelle Parti Speciali e poste a mitigazione di tutte le fattispecie di Reato a cui la Società risulta esposta, con particolare riferimento ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata.

## **A) Gestione dei flussi monetari e finanziari**

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nella presente Parte Speciale, è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Dipendenti, gli Organi Societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia;
- siano posti in essere controlli sulle attività di selezione delle Controparti Contrattuali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Fornitori.

## **CAPITOLO 16 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 *decies* del Decreto)**

### **16.1. La fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Con l'articolo 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione", è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-*decies*.

Si tratta del reato commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

### **16.2. Attività sensibili**

La principale Attività Sensibile, che AllianzGo ha individuato al proprio interno come rilevante per la presente famiglia di reati, è la seguente:

#### **A) Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale**

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale, con particolare riferimento a:

- ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale, anche a livello transnazionale;
- ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con la prestazione di coperture assicurative o di garanzie fidejussorie aventi implicazioni transnazionali.

### **16.3. Principi Generali di Comportamento**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

È inoltre vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore della Società.



## APPENDICE 1 – I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco oggetto di periodiche integrazioni da parte del Legislatore:

- 1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
  - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
  - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
  - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
  - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Corruzione (artt. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322 *bis* c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.), come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
  
- 2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635- quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

### 3 Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4 Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29- *quater*);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998, art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- 

5 Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-*bis*):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

6 Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

7 Reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*ter*):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

- 8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*):
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
  - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
  - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
  - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-*quater* c.p.);
  - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqes* c.p.);
  - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
  - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
  - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
  - Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);
  - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
  - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15/12/1979, n. 625 convertito con modifiche in L. 6/02/1980, n. 15);
  - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
- 9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-*quater*. 1)
- 10 Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.lgs. 39/2014 (art. 25 *quinquies*):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, commi 1 e 2, c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- 11 Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*sexies*):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998);
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998).
- 12 Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-*septies*):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
- 13 Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-*octies*):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):

- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);



- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di

eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater*, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter* comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter* comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-*bis*, comma 2 di detti dati (art. 171-*septies*, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, Legge 633/1941).

- 15 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-*decies*):
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).
- 16 Reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. 121/2011 (art. 25-*undecies*):
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
  - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
  - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
  - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
  - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006);
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
  - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-*bis* D. Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (Art. 3 *bis* Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);

- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007).

17 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012 (art. 25-*duodecies*):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12-*bis* del D. Lgs. n. 286/1998).